

# FONDAZIONE PER LA CITTADINANZA ATTIVA /ACTIVE CITIZENSHIP FOUNDATION

## STATUTO

### ARTICOLO 1

E' costituita in Roma la Fondazione per la cittadinanza attiva/Active Citizenship Foundation, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Tale natura viene indicata in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

### ARTICOLO 2 – FINALITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare quella di favorire e sostenere lo sviluppo della cittadinanza attiva, ossia l'impegno dei cittadini per la tutela dei beni comuni e dei diritti umani, civili, politici e sociali nei diversi ambiti della vita pubblica in Italia, in Europa e nella dimensione internazionale, anche mediante il sostegno all'attività del movimento Cittadinanzattiva onlus, riconoscendo nella sua missione – affermare una nuova cittadinanza, caratterizzata dall'esercizio di poteri e responsabilità dei cittadini per la tutela dei diritti - una completa corrispondenza con la propria.

Tale sostegno sarà assicurato, in particolare, tramite:

- la raccolta di fondi;
- la messa a disposizione di risorse tecniche e risorse umane;
- la organizzazione di iniziative in campo culturale e scientifico, formativo, della comunicazione;
- ogni altra iniziativa utile a raggiungere gli scopi statutari.

La Fondazione non potrà svolgere altre attività se non quelle direttamente connesse al proprio scopo istituzionale e tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

### ARTICOLO 3 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

### ARTICOLO 4 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri e dura in carica quattro anni.

La nomina del primo Consiglio di amministrazione viene fatta in sede di atto costitutivo dai soci fondatori. Tutte le volte successive alla prima, invece, il Consiglio è così nominato:

- tre componenti sono nominati dai fondatori finché almeno uno di essi sia in vita e, successivamente, dal Congresso nazionale di Cittadinanzattiva;
- tre sono eletti dalla Direzione nazionale di Cittadinanzattiva anche tra persone esterne a tale organo;
- uno è eletto di comune accordo tra i componenti nominati dai fondatori e tra quelli eletti dalla Direzione nazionale di Cittadinanzattiva.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno un presidente.

#### ARTICOLO 5 – COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione presiede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto:

- approva i bilanci preventivo e consuntivo su base annuale, nonché la relazione sulle attività;
- delibera i regolamenti;
- è responsabile della definizione e della gestione dei rapporti di lavoro con dipendenti e collaboratori;
- predispone i piani di lavoro della Fondazione;
- provvede alla istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- nomina, su proposta del presidente, il direttore generale;
- crea i comitati e i gruppi di lavoro che si dovessero rivelare necessari o utili per l'attività della Fondazione;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- delibera sugli acquisti dei beni immobili e mobili, quando questi ultimi siano eccedenti l'ordinaria gestione della Fondazione, stabilendone la destinazione;
- delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;
- delibera sull'affidamento, da parte di altri enti e privati, di iniziative connesse con gli scopi della Fondazione;
- delibera sui contributi, le sovvenzioni e le collaborazioni da dare alle iniziative del movimento Cittadinanzattiva o ad altri soggetti connessi ai fini della Fondazione;
- delibera con maggioranza dei due terzi le modifiche allo statuto da sottoporre all'autorità tutoria.

#### ARTICOLO 6 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere siano adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui il presente statuto prevede, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata.

Quando si verifica una parità di voti, avrà la prevalenza quello del presidente.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente statuto, ma comunque almeno due

volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

#### ARTICOLO 7 – IL PRESIDENTE

Il presidente ha i poteri di rappresentanza legale della Fondazione.

Esso ha altresì tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Il presidente dà attuazione alle delibere del Consiglio di amministrazione.

Il presidente ha facoltà di nominare – con ratifica del Consiglio di amministrazione – un vicepresidente che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni e che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il presidente ha inoltre facoltà di proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di un direttore con la definizione delle relative funzioni.

In caso di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella successiva riunione, che deve essere convocata entro trenta giorni.

#### ARTICOLO 8 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti sono eletti, nel numero di tre, dal Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ai revisori dei conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione. A tal fine essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

#### ARTICOLO 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalle somme inizialmente versate dai fondatori, come risulta dall'atto costitutivo;
- dalle somme versate da enti o privati che diventano in questo modo sostenitori della Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o privati, anche attraverso pubbliche sottoscrizioni, con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione per qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio;
- dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di amministrazione disporrà di destinare, con proprie deliberazioni, all'incremento del patrimonio.

#### ARTICOLO 10 – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'articolo precedente;

- di ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione dai soci fondatori o da ogni altro Ente o persona, anche attraverso pubbliche sottoscrizioni, che sia interessata ai suoi fini e che non sia espressamente destinata a incremento del suo patrimonio;
- delle entrate derivanti da contratti o convenzioni per la realizzazione di iniziative connesse con gli scopi statutari;
- dalle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante.

#### ARTICOLO 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

#### ARTICOLO 12 UTILI

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o i capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante tutta la vita della Onlus, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dalla Fondazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 13 – DURATA, CESSAZIONE, DEVOLUZIONE DEI BENI

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio di amministrazione:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art 27 c.c.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno sei membri del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di estinzione, il patrimonio mobiliare e immobiliare della Fondazione sarà, con delibera del Consiglio di amministrazione, devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### ARTICOLO 14 – MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente statuto potrà essere modificato con il voto di almeno cinque membri del consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 15

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti.